



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.101 DEL 06.09.2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 16.03.2018

SOMMARIO

Art.1: Oggetto del regolamento

Art.2: Istituzione dell'imposta di soggiorno

Art.3: Determinazione della misura dell'imposta

Art.4: Destinazione del gettito

Art.5: Esenzione e riduzione d'imposta

Art.6: Disposizioni in materia di accertamento

Art.7 Qualificazione del gestore della struttura ricettiva e resa del conto della gestione

Art.8: Obblighi del gestore

Art.9: Sanzioni

Art.10: Versamento e riscossione coattiva

Art.11: Contenzioso

Art.12: Pubblicità del regolamento e degli atti

Art.13: Rinvio dinamico

Art.14: Tutela dei dati personali

Art.15: Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'Art.4 del D lgs 14.03.2011, n.23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'Imposta Comunale di Soggiorno.

Art. 2

Istituzione dell'Imposta Comunale di Soggiorno

2. Con decorrenza dal 01/10/2011 è istituita in questo Comune l'Imposta Comunale di Soggiorno, dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive situate sul proprio territorio.

Art. 3

Determinazione della misura dell'imposta

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Pomezia, per ogni notte di soggiorno e per un massimo di dieci giorni consecutivi, determina l'applicazione dell'imposta per le seguenti fattispecie:

a) strutture Alberghiere ad 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle e 5 stelle;

b) campeggi, agriturismi, B&B, residence, case vacanze, case per ferie, country house o residenze di campagna, guest house o affittacamere.

La determinazione delle relative tariffe è demandata ad apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- 1) minori entro il decimo anno di età;
- 2) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio , in ragione di un accompagnatore per paziente.
- 3) i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di 18 anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente. L'esenzione di cui ai punti 2) e 3) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- 4) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- 5) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- 6) il personale appartenente alle forze armate, al personale del corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile che abbiano necessità di soggiornare a Pomezia per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso, previa esibizione della relativa attestazione da parte del comando di appartenenza;
- 7) i residenti nel Comune di Pomezia.

Le esenzioni previste dai punti da 2) a 6) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esenzione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione. Tali dichiarazioni saranno rese sui moduli disponibili sull'apposito portale dedicato all'imposta.

Le dichiarazioni di esenzione presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1. All'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine del recupero dell'imposta, il Comune procede con attività accertativa anche sulla base di presunzioni semplici tenuto conto dei posti letto a disposizione della struttura, dell'afflusso turistico del periodo nonché

delle informazioni desunte dal web e dalle campagne di marketing adottate. A tale scopo, il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni;

2. Inoltre, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7 Qualificazione del gestore della struttura ricettiva e resa del conto della gestione

1. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

2. I gestori delle strutture ricettive, assumono, inoltre, in relazione al maneggio di pubblico denaro, la funzione di agenti contabili, obbligati a rendere all'Ente il conto giudiziale della gestione svolta. Suddetto conto, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), deve essere reso annualmente, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tale modello, disponibile sull'apposito portale presente sul sito internet istituzionale del Comune, a cui si accede mediante credenziali fornite dall'Ente, successivamente alla compilazione dovrà essere stampato in duplice copia, firmato e trasmesso al protocollo del Comune, in forma cartacea o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Ufficio Tributi.

Il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, deve inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

Art.8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pomezia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro 15 giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo

periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nei mesi in cui non sono stati registrati pernottamenti presso la struttura ricettiva. La dichiarazione è effettuata unicamente per via telematica. A tal fine, ai gestori delle strutture ricettive che ne risultano sprovvisti, sono comunicate dall'Ente le credenziali che consentono l'accesso al portale dedicato nonché la compilazione online delle dichiarazioni mensili.

3) I gestori delle attività ricettive hanno l'obbligo di resa del conto giudiziale della gestione di cui all'art.7 del presente Regolamento secondo le modalità in esso indicate.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni amministrative, dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art.7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.8 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione

dell'imposta, rilasciandone apposita quietanza disponibile sul portale dedicato all'imposta, e al successivo versamento al Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di dichiarazione:

- a) a mezzo bonifico bancario sull'apposito conto dedicato intestato al Servizio di Tesoreria Comune di Pomezia;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- c) mediante pagamento con modalità informatizzate offerte dall'Ente.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso motivato provvedimento di sospensione o annullamento, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art.11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. E' ammesso il reclamo/mediazione per le fattispecie previste dalle norme di legge.

Art. 12

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per gli effetti della pubblicità, nonché sul portale del Federalismo Fiscale di cui all' art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Art. 13

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso ed acquisiti nell'ambito di cui al presente Regolamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.